



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

Contrattazione integrativa di Istituto

ISSM "G. PAISIELLO" - Taranto

A.A. 2012/2013

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di Gennaio, presso l'ISSM "G. Paisiello" in Taranto, via Duomo 276, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione di alta cultura, relativamente alle materie di cui all'art. 6 del CCNL 16/02/2005 - comparto AFAM

VISTO il CCNL del 16 febbraio 2005 comparto AFAM;

VISTO il CCNI del 22 giugno 2005 comparto AFAM;

VISTA la circolare ministeriale prot. 4699 del 14 luglio 2005;

VISTO il CCNL del 4.8.2010 comparto AFAM relativo al quadriennio normativo 2006/2009;

VISTA la Determinazione della Provincia di Taranto n. 119 del 24 Settembre 2012;

RILEVATO che con l'approvazione definitiva dello Statuto di autonomia si rende necessario procedere alla stipula del contratto integrativo d'Istituto;

RITENUTO che l'istituzione deve conseguire risultati di qualità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi attraverso un'articolata organizzazione del lavoro del personale docente, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali presenti, sulla base della programmazione delle attività didattiche ordinarie e straordinarie, di ricerca, orientamento e produzione artistica, con l'indispensabile supporto di tutte le unità di personale in servizio, in coerenza con gli obiettivi dell'istituzione e in considerazione delle specifiche esigenze di funzionamento della stessa;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, persegue «nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, [...] l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività» (art. 3 CCNL 16/02/2005);

RITENUTO che la contrattazione integrativa a livello di singola istituzione di alta cultura deve armonizzarsi con la contrattazione collettiva integrativa, specie in ragione dell'incremento della «qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte» (art. 4 CCNL 16/2/2005);



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello" di Taranto (da ora "l'Istituto"), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, riguardanti non solo la formazione e la ricerca, ma anche la produzione artistica e *l'ampliamento dell'offerta formativa*, necessita del fondamentale apporto di tutto il personale a garanzia del buon andamento complessivo dell'Istituto, per le attività sia ordinarie che straordinarie;

TRA

- la delegazione di parte pubblica:
 - Direttore – M° Lorenzo Fico
- I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 16/02/2005 e 04.08.2010
 - Prof. Gianluca Lovreglio e Prof. Fabio Tuzzi (FLC-CGIL)
 - Prof. Giovanni Pompeo (Cisl Università)
- La R.S.U. dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Paisiello":
 - prof. Paolo Cuccaro (ABC)
 - prof. Giovanni Pompeo (CISL)
 - prof. Dante Roberto (FLC-CGIL)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

Contratto d'Istituto

A.A. 2012/2013

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(campo di applicazione, decorrenza e durata)

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale docente, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Paisiello" di Taranto.
2. Il presente contratto regola i criteri generali per l'organizzazione del lavoro del personale docente e stabilisce i criteri per l'assegnazione di incarichi, attività e mansioni al suddetto personale. Definisce, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione di compensi aggiuntivi a qualunque titolo a favore del personale docente.
3. Gli effetti decorrono dalla firma del presente contratto che rimane in vigore, per la parte normativa, fino a diversa contrattazione e, per la parte economica, per l'anno accademico 2012/2013. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005 e dalla bozza del C.C.N.L. 2006/2009 approvata il 21/01/2010, dal CCNI del 22 giugno 2005, dal D.L.vo n. 165/2001, dalla Legge n. 300/1970 del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003 e dal DPR n. 212 dell'8 luglio 2005.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
6. Il Direttore dispone l'affissione di copia integrale del presente contratto all'albo dell'Istituto.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

TITOLO II
Sistema di relazioni sindacali

Art. 2
(relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, come prescrive l'art. 3 del CCNL, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esse sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti reciproci, quale condizione essenziale per il buon esito delle stesse.
2. L'attenersi a tali principi costituisce reciproco impegno tra le Parti che sottoscrivono il presente contratto.
3. Il sistema delle relazioni sindacali, oltre alla contrattazione come previsto dal CCNL, si articola nei seguenti istituti giuridici:
 - a. **informazione preventiva** sulle materie previste dal CCNL, nonché dal presente contratto integrativo entro il 31 ottobre;
 - b. **informazione successiva** sulle materie previste dal CCNL ed in particolare dall'art. 6, comma 6, nonché dal presente accordo;
 - c. **interpretazione autentica** degli accordi sottoscritti in sede locale, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del CCNL e di cui all'art. 8 (art. sull'interpretazione autentica) del presente accordo;
 - d. **consultazione** che si svolge sulle materie aventi ad oggetto il personale ed i regolamenti dell'Istituto che riguardano il personale stesso.

Art. 3
(agibilità sindacale)

1. La R.S.U. e le OO.SS. hanno a disposizione, nella sede dell'Istituto, un proprio albo sindacale tramite una bacheca chiusa della quale hanno la responsabilità.
2. La R.S.U. e le OO.SS. hanno altresì a disposizione un locale, indicato di volta in volta dal Direttore, per l'attività sindacale, nonché la disponibilità, all'occorrenza, di un computer, una stampante, fax e telefono.
3. Le parti convengono, inoltre, che la programmazione degli incontri di trattativa tenga



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

conto, di norma, degli impegni di lavoro dei componenti della R.S.U.

Art. 4
(assemblea)

1. Il diritto di assemblea è inviolabile e va conciliato con le esigenze di funzionamento dell'Istituzione.
2. La comunicazione circa lo svolgimento di un'assemblea deve essere inoltrata per iscritto al Direttore con un anticipo, di norma, di sette giorni, anche al fine di consentire l'adozione di misure necessarie per consentire la partecipazione a tutto il personale interessato.
3. È compito del soggetto sindacale che indice l'assemblea (R.S.U. e/o OO.SS. anche disgiuntamente) inviare la predetta comunicazione.
4. L'Istituto si impegna a mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento dell'assemblea e comunica alla parte sindacale richiedente il locale reso disponibile.

Art. 5
(Esame congiunto)

1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva, può chiedere, entro 5 giorni, un esame congiunto sulle materie oggetto di sola informazione. Il Direttore informa gli altri soggetti e procede a convocare un apposito incontro concordato tra le parti.
2. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 10 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

Art. 6
(Contrattazione)

1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall'Amministrazione con un anticipo di almeno 5 giorni. Per l'apertura della trattativa, l'Amministrazione convoca i soggetti sindacali.
2. All'avvio di ciascuna trattativa le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

la diffusione e l'affissione all'albo d'Istituto, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori accademici.

Art. 7
(Tempi della trattativa)

1. La proposta per la contrattazione integrativa viene presentata almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.
2. Ad ogni convocazione relativa ad un determinato argomento l'Amministrazione invierà formale comunicazione alle OO.SS..
3. Le riunioni successive, ove necessarie, sono stabilite consensualmente di volta in volta al termine di ogni incontro.

Art. 8
(interpretazione autentica)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Art. 9
(tentativo di conciliazione)

1. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
2. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 15 giorni dall'insorgere della controversia.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

TITOLO III
Personale docente

Art. 10

(incarichi di docenza relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento riconducibili alla titolarità posseduta)

1. In conformità all'art. 21, comma 3, del CCNL comparto AFAM siglato il 16.02.2005, tutti gli incarichi relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento sono assegnati a professori interni all'Istituto nel pieno rispetto delle titolarità possedute.

Art. 11

(incarichi di docenza relativi ai corsi di nuovo ordinamento non riconducibili alla titolarità posseduta)

1. Per i Professori che presentino domanda di disponibilità per discipline rientranti nell'ambito delle competenze non previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 483, il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, procederà alla attribuzione degli incarichi di docenza sulla base di una equa distribuzione:
 - a) degli incarichi stessi;
 - b) del numero di studenti e del relativo impegno orario;
 - c) dei livelli di preparazione degli studenti medesimi;
 - d) per quanto possibile, inoltre, si dovrà tenere conto della richiesta di preferenza effettuata dallo studente.

Art. 12

(criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente)

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e ad ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
2. Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. del 22 luglio 2005 le parti convengono di suddividere il Fondo d'Istituto, pari nell'anno 2012 ad euro 65.679,91 nella seguente maniera:



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

- a. Attività di coordinamento delle attività didattiche:
1. Coordinamento delle attività didattiche per l'Alta Formazione con funzioni di tutor per gli studenti del triennio superiore: €. 2.500,00 annue;
 2. Coordinamento delle attività didattiche per l'Alta Formazione con funzioni di tutor per gli studenti del biennio superiore: €. 2.500,00 annue;
 3. Coordinamento delle attività didattiche per la Formazione di base e per l'ordinamento tradizionale: €. 2.500,00 annue;
- b. Coordinamento delle attività di ricerca e di produzione artistica: €. 1.000,00 annue;
- c. Collaborazioni pianistiche nell'ambito dell'attività artistica: € 30,00 orarie fino a un massimo di € 600,00;
- d. Incarico di Vice Direttore. Al Vice Direttore, per l'espletamento delle relative funzioni, è riconosciuta l'indennità annua di €. 1.500,00 da corrispondere in misura unica al termine dell'anno accademico;
- e. Collaborazioni di docenti in manifestazioni artistiche promosse dall'Istituto:
1. Collaborazione in qualità di direttore d'orchestra: € 45,00 orarie (misura massima retribuibile per singola manifestazione: ore 10);
 2. Componente in un concerto di musica da camera: € 35,00 orarie (misura massima retribuibile per singola manifestazione: ore 5);
 3. Componente d'orchestra: € 30,00 orarie (misura massima retribuibile: ore 8 per singola manifestazione);
 4. Solista: € 45,00 orarie (misura massima retribuibile: ore 10).
3. Ciascun docente, nella formulazione del proprio monte ore, inoltre, dovrà indicare, nell'ambito delle 74 ore da destinare ad altra attività, la quota oraria da destinare al progetto d'Istituto ed alle attività artistiche programmate dal Consiglio Accademico. Tale impegno non potrà in ogni caso essere inferiore a 30 ore.
4. I docenti incaricati a svolgere le funzioni sopra indicate, sono retribuiti al termine dell'anno accademico previa relazione sull'attività svolta.
5. Le somme di cui al presente articolo non utilizzate o non attribuite con riferimento



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

alle finalità del corrispondente anno accademico, sono destinate alla retribuzione di ulteriori attività aggiuntive effettuate secondo le esigenze previste dal piano delle attività didattiche e da quello dell'offerta formativa o portate in aumento delle risorse dell'anno accademico successivo.

TITOLO III
Formazione del personale

Art. 13

(formazione del personale e diritto allo studio)

1. Le parti riconoscono che la formazione professionale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni.
2. Al personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento e per il diritto allo studio.
3. Al fine di garantire la formazione in servizio, l'Amministrazione individua settori prioritari di intervento nei quali coinvolgere il personale.
4. Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo e comunque attraverso procedure di selezione aperte a tutto il personale. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
5. La formazione è finalizzata all'acquisizione di competenze in materia di sicurezza e di specificità connesse con l'attribuzione delle previste funzioni aggiuntive.
6. Le attività formative riguardano il personale dell'Istituto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
7. L'attività formativa si sostanzia in interventi volti a sviluppare capacità, conoscenze e competenze finalizzate a migliorare la prestazione relativa ad un determinato ruolo professionale.

Art. 14

(Forme e modalità di svolgimento)



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

1. La formazione può essere sia obbligatoria sia facoltativa.
2. Sono obbligatorie, organizzate dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, e dalle Università, di norma in sede e svolte in orario di lavoro, quelle attività formative che l'Amministrazione rileva come indispensabili per adeguare le competenze professionali alle esigenze di cambiamento in atto. Le ore di partecipazione ai corsi obbligatori, eccedenti l'orario di servizio, sono di norma recuperate sotto forma di permessi per riposi compensativi.
3. La partecipazione è considerata servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri (rimborso delle spese – viaggio, vitto e alloggio, se dovute) sono a carico dell'Amministrazione e non imputabili al fondo d'Istituto.
4. Sono ammessi alla partecipazione ai suddetti corsi di formazione o aggiornamento, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, non più di un docente richiedente per ogni Dipartimento, salvo in caso in cui l'Amministrazione intenda coinvolgere un numero maggiore di docenti.
5. Sono facoltative quelle attività selezionate autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell'amministrazione o di enti esterni o di associazioni professionali. Sono svolte fuori dall'orario di lavoro, o in orario di lavoro, se autorizzate dall'Amministrazione, per i soli casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e le necessità di acquisizione di nuove competenze. Purché autorizzate dall'Amministrazione, comporta l'esonero dal servizio senza diritto al rimborso delle spese.
6. La partecipazione senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto non prevede alcuna limitazione di numero di partecipanti con modalità da concordare di volta in volta finalizzata a non determinare grave disagio.
7. Per quanto concerne la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, essa si configura come un obbligo per tutti i dipendenti.
8. La spesa relativa al piano di aggiornamento e formazione è imputata sullo specifico capitolo di bilancio di previsione a.f. 2012, pertanto non grava sul fondo d'istituto.

Art. 15
(Fasi della formazione)

1. Le fasi di un efficace processo di formazione sono:
 - individuazione del fabbisogno formativo (rilevazione dei fabbisogni di base e specifici e delle aspettative del personale riguardo la formazione);



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

- elaborazione del programma formativo in base alle priorità definite-progettazione dell'intervento formativo;
- erogazione dell'intervento confacente con i bisogni dell'Istituto.

Art. 16

(Piano annuale di programmazione e docenza)

1. Nella definizione dei programmi, l'Amministrazione dovrà garantire a rotazione nell'arco di un quinquennio, fatte salve le priorità concordate comunemente nei piani annuali, la partecipazione di tutto il personale alle attività formative.
2. Al termine del corso formativo è previsto il rilascio del relativo attestato di frequenza. L'attività di docenza è riservata sia a personale esperto delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, sia a docenti esterni.

Art. 17

(Incompatibilità)

Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa incompatibili, sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

Le parti approvano e sottoscrivono il presente Contratto

firmato

La delegazione di parte pubblica: Il Direttore M° Lorenzo Fico

I Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 16/02/2005 e 04.08.2010

La R.S.U. dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Paisiello" (Prof. Paolo Cuccaro (ABC),
Prof. Giovanni Pompeo (CISL), Prof. Dante Roberto (FLC-CGIL)